



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI Ambiente

ORDINANZA N. 287 DEL 07/08/2012

OGGETTO:	Stato qualitativo e classificazione delle acque di balneazione all'interno del Comune di Fano: Obblighi informativi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE"

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla sopra citata direttiva 2006/7/CE, "...finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione...."

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche nel provvedere con Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 a "l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio" per l'intero territorio regionale, riconosceva all'interno del Comune di Fano (<http://www.regione.marche.it/Default.aspx?tabid=1463>) le seguenti acque di balneazione:

ANNO	DENOMINAZIONE ACQUA BALNEAZIONE	ACQUA	PROVINCIA	COMUNE	ID_AREA_BA
2010	80 M SUD FOSSO SEJORE	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013001
2010	RISTORANTE AL KM 244,75 SS.16	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013002
2010	HOTEL AL KM 246,4 SS.16	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013003
2010	150 M NORD SOTTOPASSO FS LOC. GIMARRA	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013004
2010	30 M NORD TORRENTE ARZILLA	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013005
2010	SPIAGGIA LIDO 100 M SUD MOLO ARZILLA	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013006
2010	SASSONIA NORD C/O IST. BIOLOGIA MARINA	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013007
2010	PENSIONE ANGELA SASSONIA CENTRO	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013008
2010	SFIORATORE DEPURATORE SASSONIA SUD	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013009
2010	BERSAGLIO - FINE GO-KART	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013010
2010	CAMPING MADONNA PONTE	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013011
2010	METAURILIA STRADA A MARE C/O CHIESA	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013012
2010	CAMPING VERDE LUNA C/O SOTTOPASSO FF.SS.	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013013
2010	TORRETTE - SOTTOPASSO RIO MARSIGLIANO	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013014
2010	TORRETTE LARGO BELLARIVA SCALETTA MARE	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013015
2010	PONTE SASSO CASELLO FF.SS.	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013016
2010	MAROTTA - PENSIONE TRIESTE	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013017
2010	TORRETTE - BAGNI LORI	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013018
2010	PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.44	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013019
2010	PONTE SASSO - VIA AMMIRAGLIO CIV.70	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013020
2010	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA169	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013021
2010	PONTE SASSO - VIAFAA DI BRUNO CIVIA148	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013022
2010	HOTEL IMPERIAL	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013023
2010	CAMPING GABBIANO	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013024
2010	VIA FAA DI BRUNO N. 88	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013025
2010	HOTEL SPIAGGIA ORO	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013026
2010	HOTEL TOSCA	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013027
2010	VIA FAA DI BRUNO N. 24	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013028
2010	BAGNI LUCA	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013029
2010	180 M NORD ASSE FIUME METAURO	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013030
2010	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	COSTIERA	PESARO URBINO	FANO	IT011041013031

DATO ATTO che con la D.G.R. n. 546 del 23.04.2012 avente per oggetto: "Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2012: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del D.M 30 marzo 2010 adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione" oltre a stabilire l'inizio della stagione balneare la Regione Marche ha individuato all'allegato A l'elenco delle acque di balneazione relative alla stagione balneare 2012 e la loro classificazione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II al D.Lgs 116/08

VERIFICATO che, secondo quanto disposto dal precitato D.Lgs. 116/08, ciascuna acqua di balneazione sopra riportata è identificata con un "profilo" a se stante, intendendo con il termine "profilo" l'insieme di informazioni necessarie a descrivere l'acqua di balneazione -Allegato III D.Lgs. 116/08, (caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua, descrizione generale dell'area e del relativo punto di monitoraggio, classificazione delle acque [eccellente, buona, sufficiente, scarsa] eventuale presenza di pregressi inquinamenti di breve durata che hanno interessato la zona, presenza di infrastrutture e servizi);

VISTO che i Comuni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 116/08 hanno l'obbligo di assicurare lungo la fascia costiera di competenza comunale "*in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione*" la descrizione aggiornata di ciascuna acqua di balneazione basata sul "profilo" della stessa;

VISTA la descrizione sulle acque di balneazione effettuata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) per conto della Regione Marche, disponibile presso il sito web del Comune di Fano alla pagina "Il Cittadino - Vivere l'ambiente" (<http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=36>) al punto 7 "Profili delle Acque di Balneazione"

VALUTATO che tale descrizione di ciascuna acqua di balneazione è da considerarsi informazione ufficiale ai fini della apposizione di idonea segnaletica da apporre lungo la fascia costiera secondo il criterio delle acque di balneazione sopra riportate;

VERIFICATO che le informazioni su ciascuna acqua di balneazione (la classificazione e lo stato qualitativo delle acque) vengono aggiornate annualmente alla luce dell'esito dei campionamenti della stagione balneare precedente, è necessario in ogni stagione balneare disporre "*in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione*" la descrizione di ciascuna acqua di balneazione con il "profilo" aggiornato della stessa;

DATO ATTO che lungo la fascia costiera insistono concessionari di strutture balneari ricadenti su specifiche e distinte acque di balneazione

VISTO che all'interno delle strutture balneari in concessione sono presenti bacheche informative, nonché postazioni (torrette con bagnino) per la sicurezza balneare e che tali strutture - in quanto posizionate "*in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione*" - se provviste delle informazioni sul profilo di acqua di balneazione possono efficacemente garantire l'informazione al pubblico di cui all'art. 15 del D.Lgs. 116/08;

CONSIDERATO che analogo obbligo sarà garantito dal Comune di Fano per le acque di balneazione antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

VISTI: il D.Lgs. n. 116/2008, D. M. 30 marzo 2010;

VISTO inoltre 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) emanato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Legge n° 241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 36 del 01.10.2011

ORDINA

ai concessionari delle strutture balneari di posizionare, **entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line**, presso le bacheche informative, e/o sulle postazioni di salvataggio (torrette con bagnino), cioè "*in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze delle acque di balneazione*", la descrizione sulle acque di balneazione antistanti le proprie

concessioni disponibile presso il sito web del Comune di Fano alla pagina "Il Cittadino- Vivere l'ambiente" (<http://www.comune.fano.ps.it/index.php?id=36>) al punto 7 "Profili delle Acque di Balneazione"

ORDINA altresì

ai concessionari delle strutture balneari, stante il fatto che le informazioni su ciascuna acqua di balneazione (la classificazione e lo stato qualitativo delle acque) saranno aggiornate annualmente da parte della Regione Marche e dall'ARPAM alla luce dell'esito dei campionamenti della stagione balneare precedente, di pubblicizzare in ogni stagione balneare, la descrizione di ciascuna acqua di balneazione con il "profilo" aggiornato della stessa;

La pubblicità della presente ordinanza verrà assicurata mediante: :

- Affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune
- la trasmissione ai seguenti Uffici/ Enti e/o Amministrazioni:
 - ASUR Area Vasta 1 Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica
 - ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro
 - Capitaneria di Porto di Fano
 - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino
 - Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche, PO Qualità, Tutela e Risanamento delle Acque
 - Ministero della Salute
 - Ministero dell'Ambiente
 - U.O. Attività Polizia Amministrativa e Commercio (sede); U.O. Turismo (sede); U.O. Demanio Marittimo (sede); U.O. Porto (sede); U.O. Patrimonio (sede); U.O. Relazioni con il pubblico (sede); Servizio Polizia Municipale (sede);
- Inserimento nella Pagina "Vivere l'Ambiente" del sito istituzionale
- Invio ai concessionari delle strutture balneari e relative associazioni di settore

DISPONE

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza dell'ottemperanza alla presente ordinanza.

In caso di inosservanza della presente ordinanza verrà applicata – ai sensi del "Regolamento per la determinazione e applicazione di sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti del Comune di Fano" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 09.09.2003 - la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00.

Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n° 241/1990, l'unità organizzativa competente è il Servizio Ambiente e Responsabile del procedimento è il Dott. Renzo Brunori,

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune) al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (ai sensi della D.lgs 2 luglio 2010 n.104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

Il Dirigente del Settore IV

Dott. Gabriele Fossi